



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro
N. 177

Prot. Gen.le N 11478 del 24-08-2018

23-08-2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema " *Patto di Attuazione del progetto " Periferie " finanziato dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.*

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno **VENTITRE'** del mese di **AGOSTO**
Con inizio alle ore **17,00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge .

Presiede l'adunanza il Sig. **FIORE Salvatore Vittorio**

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
FIORE Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Vice-Sindaco	X	
PETTINATO Rosa Sandra	Assessore		X
LAMANCUSA Marco	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Provvidenza Limina
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA TECNICA

Nr. Ord. Della proposta 173

Li 21 AGO. 2018

OGGETTO: Approvazione schema "Patto di Attuazione del progetto "Periferie" finanziato dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie".

RELAZIONE

Premesso:

Che l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Che l'articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito il "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016;

Che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, hanno disciplinato, tra l'altro, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in attuazione del citato Programma straordinario di intervento;

Che l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto prevede che le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto siano effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017;

Che l'articolo 1, comma 5, prevede che, ai fini dell'erogazione del finanziamento i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario siano monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

Che il Comune di San Piero Patti ha un progetto presentato all'interno del patto di attuazione del progetto "periferie" e che, con delibera di G.M. n. 87 del 20.04.2018, si è preso atto della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana in quanto il Progetto presentato dalla Città Metropolitana di Messina è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è stato assegnato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

(FSC) per il finanziamento di progetti selezionati nell'ambito del citato Programma Straordinario pari a euro 39.930.738,37;

Che l'articolo 10, comma 2, del bando prevedeva la stipula di apposito Patto di Attuazione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;

Che con decreto del sindaco della città metropolitana di Messina n. 175 del 03/08/2018 è stato approvato lo schema avente ad oggetto *"Patto di Attuazione del progetto "periferie" finanziato dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"*;

Che la Città Metropolitana di Messina, nel comunicare la suddetta approvazione ha richiesto di procedere all'analoga approvazione da parte del Soggetto Attuatore dell'intervento e successivamente alla sottoscrizione con firma digitale da parte del Rappresentante Legale, del documento compilato nelle parti di competenza;

Che occorre pertanto procedere all'approvazione dello schema e demandare al Sindaco la stipula del *Patto di Attuazione del progetto "periferie" finanziato dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"* al fine di regolare i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città Metropolitana di Messina, in qualità di *Ente Beneficiario* ed il Comune di San Piero Patti, in qualità di *Ente Attuatore*.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare l'allegato schema di *"Patto di Attuazione del progetto "Periferie" finanziato dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"*.
2. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore, alla relativa sottoscrizione con firma digitale compilato nelle parti di competenza.
3. Di trasmettere il documento, in formato pdf unitamente alla delibera di approvazione, alla Città Metropolitana di Messina, per la firma digitale del Sindaco Metropolitan.
4. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di trasmettere il documento firmato unitamente alla presente delibera alla Città Metropolitana di Messina.

Il Responsabile dell'istruttoria
Arch. Giacomo Furnari



Il Sindaco
Salvatore Vittorio Fiore



**PATTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PERIFERIE” FINANZIATO DAL PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE**

Tra

La Città Metropolitana di Messina, rappresentata dal Sindaco Metropolitano pro tempore, On. Cateno De Luca, domiciliato per la carica presso la Città Metropolitana di Messina, Corso Cavour, 87 – Messina, Cod. Fisc. 80002760835 (di seguito “Ente Beneficiario”)

e

Il Comune di, rappresentato dal Sindaco pro tempore
....., domiciliato per la carica presso lo stesso Comune
Via/Piazza n., Cod. Fisc. (di seguito
“ Ente Attuatore”)

Visti

- l’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, che ha istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- l’articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito il “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, che hanno disciplinato, tra l’altro, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in attuazione del citato Programma straordinario di intervento;
- l’articolo 8, comma 2, del bando sopra citato, che prevede che l’ammontare del finanziamento dei progetti è determinato dal Nucleo di valutazione, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia e per la Città di Aosta;
- l’articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, che prevede che con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l’ordine di priorità definito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i progetti da inserire nel Programma, le modalità di monitoraggio, di verifica dell’esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto

- disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2016, che ha costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con il quale sono stati inseriti nel citato Programma, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e con cui è stato previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 della graduatoria ivi allegata siano finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, che ha integrato i criteri relativi all'erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;
 - l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
 - l'articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ha previsto che, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) siano destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha previsto una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e destinato l'importo di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l'importo di 260 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nel Programma straordinario sopra citato;
 - l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base al quale le risorse di cui al punto precedente sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e sono gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;
 - l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto in base al quale le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017;
 - l'articolo 1, comma 5, in base al quale ai fini dell'erogazione del finanziamento i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
 - la delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, che in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017 ha integrato le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 mediante l'assegnazione di un

importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, non ancora finanziati;

- il punto 2 della predetta delibera, che prevede che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti;
- la delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017, che ha rideterminato in 761,32 milioni di euro l'assegnazione disposta con la precedente delibera CIPE n. 2/2017 ed ha previsto il seguente profilo di spesa: 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni di euro per il 2018 e 254,32 milioni di euro per il 2019, nonché confermato che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e 16 giugno 2017;
- la Delibera del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina n. 56 del 13 dicembre 2017 che ha approvato lo schema di Convenzione.

Considerato che

- il Progetto presentato dalla Città Metropolitana di Messina è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del citato Programma Straordinario pari a euro 39.930.738,37;
- l'articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposito Patto di Attuazione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;
- la legge 29 ottobre 1984, n. 720, all'articolo 1 prevede che anche per gli enti locali "...le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato...";
- ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241/1990 il presente Patto di Attuazione è sottoscritto in formato digitale.
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 21 aprile 2017 è stata approvata graduatoria dei progetti inseriti nella proposta progettuale avanzata con nota prot. n° 27545/16 del 26 agosto 2016;
- il Progetto presentato dalla Città Metropolitana di Messina è stato positivamente valutato e si è collocato alla centounesima posizione (su 120) della graduatoria approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, ma, non rientrando nelle prime 24 posizioni della graduatoria, non ha beneficiato della prima tranche di finanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con la Delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 sono state stanziati le ulteriori risorse necessarie per il finanziamento di tutti i progetti inseriti nel Programma straordinario sopra citato, tra cui il progetto presentato dalla Città Metropolitana di Messina, al quale è stato riconosciuto l'intero finanziamento richiesto, pari a Euro 39.930.738,37;
- con Decreto del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina n. 56 del 13 dicembre 2017 è stato quindi approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritta digitalmente dopo l'incontro di Roma del 18 dicembre 2017 approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2018 e registrata alla Corte dei Conti al n. 708 del 06 aprile 2018;
- che il Comune di "Ente Attuatore" con Deliberazione n. del ha

- preso atto della suddetta Convenzione;
- è necessario stipulare il presente atto tra la Città Metropolitana di Messina, "Ente Beneficiario" ed il Comune di, "Ente Attuatore", al fine di disciplinare le modalità di cooperazione tra gli enti firmatari dell'atto medesimo, nonché i rispettivi obblighi e responsabilità, con riferimento agli adempimenti previsti in capo alla Città Metropolitana di Messina dalla citata Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse, allegati e disciplina applicabile

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 4 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo ed hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti.
2. Ai fini del presente Accordo, per "Progetto" si intende l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale, denominata "PERIFERIE", presentata dalla Città Metropolitana di Messina nell'ambito del bando di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.
3. Il presente Accordo costituisce strumento attuativo della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito Presidenza) e la Città Metropolitana di Messina (di seguito Città Metropolitana), di cui recepisce integralmente il contenuto.
4. Gli allegati sono:
 - a) la Convenzione sottoscritta tra la Presidenza e la Città Metropolitana (di seguito Convenzione);
 - b) la Relazione generale del Progetto;
 - c) il Cronoprogramma degli interventi;
 - d) il Piano economico-finanziario degli interventi.
5. L'esecuzione del presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dal bando citati in premessa, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.

Articolo 2 - Oggetto e sottoscrittori dell'Accordo

1. Il presente Accordo regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città Metropolitana, in qualità di Ente Beneficiario ed il Comune di, in qualità di Ente Attuatore.
2. La Città Metropolitana assume il ruolo di Ente Beneficiario in quanto Ente proponente del progetto "PERIFERIE" (di seguito, "Progetto") selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 .
3. Il Comune di cui al comma 1 del presente articolo assume il ruolo di Ente attuatore, in quanto soggetto attuatore di uno o più interventi che compongono il Progetto ammesso al finanziamento.

Articolo 3 - Durata

1. La validità del presente Accordo è subordinata alla sua sottoscrizione da parte dell'Ente Beneficiario e dell'Ente Attuatore, nonché alla validità della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza e la Città Metropolitana.
2. Il presente Accordo resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e

finanziarie previste della Convenzione.

Articolo 4 - Obblighi dell'Ente Beneficiario

1. L'Ente Beneficiario si impegna a trasferire all'Ente Attuatore, secondo le modalità previste dal successivo art. 7 e previa approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte di quest'ultimo, una quota del finanziamento ricevuto dalla Presidenza nell'ambito del "Bando periferie" per l'attuazione dei singoli interventi di cui all'allegato d).
2. L'Ente Beneficiario, avendo richiesto ed ottenuto un finanziamento, complessivamente pari a euro 39.930.738,37, a nome di tutti gli Enti Attuatori per la realizzazione del Progetto, è responsabile e referente unico del Progetto nei confronti della Presidenza e si impegna a:
 - svolgere attività di supporto e coordinamento all'Ente Attuatore nell'iter di approvazione e attuazione degli interventi;
 - ottemperare agli impegni assunti nei confronti della Presidenza, per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e delle spese;
 - comunicare all'Ente Attuatore le decisioni assunte dal gruppo di monitoraggio, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dalla Presidenza;
 - effettuare tutte le comunicazioni, comprese le richieste di proroga e di erogazione delle risorse nei tempi e nelle modalità previste dalla Convenzione e a trasferire all'Ente Attuatore, integralmente e nel più breve tempo possibile, le rispettive quote.

Articolo 5 - Obblighi dell'Ente Attuatore

1. L'Ente Attuatore collabora con l'Ente Beneficiario in quanto coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della Presidenza, contenuti nella Convenzione.
2. L'Ente Attuatore di uno o più interventi specifici componenti il Progetto, si impegna a:
 - a. realizzare gli interventi di propria competenza, secondo quanto indicato nella domanda presentata nell'ambito della procedura selettiva e con le modalità indicate nella Convenzione, nel rispetto del Cronoprogramma e del Piano-economico finanziario, di cui agli allegati c) e d);
 - b. assicurare la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, espletando tutti i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;
 - c. individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica;
 - d. trasmettere le informazioni e i documenti necessari all'adempimento da parte dell'Ente Beneficiario di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione, che costituiscono un presupposto del relativo finanziamento;
 - e. comunicare all'Ente Beneficiario qualsivoglia informazione necessaria e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla Presidenza e al Gruppo di monitoraggio la necessaria attività di verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti;
 - f. comunicare all'Ente Beneficiario, entro e non oltre venti giorni dalla data di registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti, i Codici Unici del Progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - g. trasmettere all'Ente Beneficiario, entro cinquanta giorni dalla registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti, le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora gli interventi interessino beni culturali o immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del bando allegato al

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo;
- h. nel caso abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, a trasmettere all'Ente Beneficiario, nei successivi cinquanta giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi qualora già non trasmesse;
 - i. trasmettere all'Ente Beneficiario, entro il termine di cui alla lettera g, il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ogni intervento e a comunicare ogni successiva variazione entro dieci giorni dalla variazione stessa;
 - j. trasmettere all'Ente Beneficiario tutte le informazioni e la documentazione previste al successivo art. 7, finalizzate all'erogazione del finanziamento, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento;
 - k. sottoporre a collaudo/verifica di conformità, sotto la propria esclusiva responsabilità e assumendone il relativo onere, tutti i lavori/servizi e forniture previsti nel Progetto dei quali è soggetto attuatore, secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016,
 - l. comunicare all'Ente Beneficiario l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo oppure del certificato di regolare esecuzione nei modi previsti della Convenzione e indicati al successivo art. 7;
 - m. fornire all'Ente Beneficiario qualsiasi informazione e documentazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione, di cui ai successivi artt. 8 e 9, e uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite all'Ente Beneficiario, utilizzando il set informativo dei dati elaborato dal gruppo di monitoraggio di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 6 dicembre 2016;
 - n. fornire le informazioni di localizzazione geografica degli interventi;
 - o. consentire tutte le verifiche e l'attività ausiliaria del gruppo di monitoraggio previste al successivo art. 10;
 - p. custodire tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi di propria competenza e ai controlli svolti e a metterla a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organi competenti;
 - q. fornire all'Ente Beneficiario, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova, come indicato al successivo art. 12, comma 3;
 - r. rimuovere le violazioni, dandone comunicazione all'Ente Beneficiario nei tempi indicati, qualora la Presidenza motivi le ragioni per le quali le giustificazioni addotte siano insufficienti e proceda alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, di cui al successivo art. 12, comma 4;
 - s. restituire in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite all'Ente Beneficiario, nei tempi e nella modalità di cui al successivo art. 12, comma 6;
 - t. garantire le verifiche amministrative finanziarie e tecniche, i controlli previsti dalla Convenzione e dal presente Accordo, nonché la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell'attuazione degli interventi di propria competenza e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
 - u. dirimere eventuali controversie di scala locale.

Articolo 6 - Rimodulazioni

1. Fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma allegato c), l'Ente Attuatore potrà motivatamente proporre all'Ente Beneficiario di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità. L'Ente Beneficiario inoltrerà tale motivata istanza alla Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Convenzione.
2. L'Ente Attuatore potrà richiedere all'Ente Beneficiario, solo sulla base di comprovati motivi, eventuali proroghe, almeno quarantacinque giorni prima del termine indicato nel cronoprogramma allegato c). L'Ente Beneficiario inoltrerà tale motivata istanza alla Presidenza, almeno 30 giorni prima del sopra indicato termine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Convenzione.

Articolo 7 - Erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica, da parte del Gruppo di monitoraggio, dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza, secondo le modalità previste all'articolo 8 della Convenzione, e dell'attestazione trasmessa dall'Ente Beneficiario tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi, nonché di tutte le eventuali informazioni specificamente prescritte dalla Convenzione anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.
2. La quota di finanziamento anticipato del 20% dell'importo del singolo intervento di cui si compone il Progetto è erogata in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte dell'Ente Attuatore, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi al Ente Beneficiario entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lettere g) e h).
3. I pagamenti intermedi sono erogati, a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi, fino al limite del 95% di avanzamento dei lavori stessi. Tali pagamenti sono disposti annualmente previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo e dell'attestazione trasmessa dall'Ente Beneficiario, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. A tal fine, l'Ente Attuatore è tenuto, entro il 31 maggio di ogni anno, a trasmettere all'Ente Beneficiario una relazione tecnica attestante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi di propria competenza, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. Tale relazione deve inoltre essere corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutta la documentazione necessaria anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.
4. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del Cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte dell'Ente Beneficiario della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati. A tal fine, l'Ente Attuatore è tenuto a trasmettere all'Ente Beneficiario una relazione tecnica relativa agli interventi di propria competenza, attestante le spese sostenute a completamento degli interventi, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel Progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi. Tale relazione deve inoltre essere corredata delle copie conformi/duplicati informatici dei seguenti documenti:
 - certificato di collaudo/regolare esecuzione per i lavori oppure certificato di verifica di conformità per i servizi e forniture;
 - determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
 - determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
 - attestazione del RUP della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.
5. L'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere autorizzato dal Gruppo di monitoraggio, purché finalizzate alla realizzazione dei lavori e/o dei servizi approvati, nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato. A tal fine, l'Ente Attuatore trasmette all'Ente Beneficiario l'istanza opportunamente documentata da inviare al Gruppo di monitoraggio, corredata da apposita dichiarazione del R.U.P. circa la sussistenza dei citati presupposti.
6. L'Ente Beneficiario provvederà entro trenta giorni dal ricevimento delle quote di finanziamento a trasferire gli importi destinati all'Ente Attuatore. A tale scopo l'Ente Attuatore comunicherà entro

trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.

Articolo 8 - Modalità di monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione del Sistema informativo periferie, predisposto dalla Presidenza.
2. L'Ente Attuatore si impegna a comunicare all'Ente Beneficiario i dati conformi al prospetto indicativo del set informativo predisposto dal Gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.
3. L'Ente Beneficiario è tenuto a comunicare al Gruppo di monitoraggio, con cadenza semestrale, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al comma 2, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalla Convenzione, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento. Pertanto l'Ente Attuatore dovrà trasmettere all'Ente Beneficiario i dati e i documenti necessari, relativi agli interventi di cui è attuatore, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno.
4. L'Ente Beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare nella relazione semestrale di monitoraggio:
 - le Determine di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;
 - le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.Pertanto l'Ente Attuatore dovrà trasmettere tali informazioni all'Ente Beneficiario entro i termini di cui al comma 3.

Articolo 9 - Rendicontazione di risultato e delle spese

1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza, che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.
2. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 7 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme/duplicato informatico, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:
 - della progettazione;
 - per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
 - per la realizzazione dell'intervento.

I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma, allegato c).

Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui alla Convenzione, non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale

finanziamento concesso dalla Convenzione.

4. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Articolo 10 - Verifiche e attività ausiliaria

1. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili al Ente Beneficiario e all'Ente Attuatore ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.
2. Al fine di consentire al Gruppo di monitoraggio le predette verifiche, l'Ente Attuatore si impegna a garantire:
 - l'audizione, insieme al responsabile unico del procedimento del Progetto, per verificare le procedure predisposte per realizzare gli interventi, lo stato di avanzamento degli stessi e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici;
 - il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate.
 - si impegna inoltre a consentire all'Ente Beneficiario, al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione degli interventi, nonché ad assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
 - Tali verifiche non sollevano comunque l'Ente Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Articolo 11 - Responsabilità esclusiva dei Ente Attuatore

1. L'Ente Attuatore è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi di propria competenza; conseguentemente la Presidenza e l'Ente Beneficiario non rispondono degli eventuali inadempimenti dell'Ente Attuatore alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
2. E' a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere economico connesso agli interventi di propria competenza, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Presidenza e l'Ente Beneficiario sono estranei a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con l'intervento.
3. La Presidenza e l'Ente Beneficiario non sono responsabili di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione degli interventi da parte dell'Ente Attuatore.

Articolo 12 - Sospensione e revoca del finanziamento – Penale

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la Presidenza, qualora a esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verificati l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, la Presidenza può disporre la revoca qualora verificati, tra gli altri, i seguenti inadempimenti:
 - omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli

- del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
- omessa comunicazione delle determinazioni di indizione, delle determinazioni a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
 - per ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o per il mancato rispetto del Progetto;
 - la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
 - la reiterata omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
 - l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.
3. Nel caso in cui la Presidenza contesti all'Ente Beneficiario una o più violazioni e/o inadempimenti, l'Ente Beneficiario è tenuto a fornire, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova. A tal fine, l'Ente Attuatore eventualmente interessato dovrà trasmettere all'Ente Beneficiario, le giustificazioni e i documenti rilevanti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente Beneficiario.
 4. Qualora non si fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del Progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.
 5. La Presidenza, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo Progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento.
 6. In caso di revoca, l'Ente Beneficiario è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Presidenza le somme eventualmente già acquisite in attuazione del Progetto. L'Ente Attuatore dovrà in tal caso restituire entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca del finanziamento, le somme già trasmesse dall'Ente Beneficiario.
 7. Qualora l'Ente Attuatore non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, gli importi saranno direttamente trattenuti in sede di trasferimento di qualsivoglia risorsa da parte della Città metropolitana, ovvero recuperate direttamente secondo le procedure di legge.

Articolo 13 - Spese

1. Eventuali spese e oneri connessi e conseguenti alla stipula dell'Accordo, anche fiscali, sono ad esclusivo carico dell'Ente Attuatore.

Articolo 14 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:
 - Città Metropolitana di Messina – VII Direzione "Affari Territoriali e Comunitari" – Servizio "Pianificazione Strategica": protocollo@pec.prov.me.it
 - Comune di: _____
2. Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 15 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 16 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente Accordo il foro competente è quello di Messina.

Articolo 17 - Sottoscrizione degli atti

Il Presente Accordo è sottoscritto dalle parti in forma digitale.
Messina, _____

Per la Città Metropolitana di Messina
Il Sindaco Metropolitano pro tempore, On. Cateno De Luca

Per il Comune di
Il Sindaco pro tempore,

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 21 AGO. 2018

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 21 AGO. 2018

Il Responsabile del Servizio

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO:.....
CAPITOLOdel bilancio 2017 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo


LA GIUNTA MUNICIPALE


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,


DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 24-08-2018

E fino al 08-09-2018

L'Addetto
F.t. DI Dio Giovanni

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 24-08-2018

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal 24-08-2018 AL 08-09-2018

Li _____

Il Segretario Comunale

F.t. Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 24-08-2018

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23-08-2018

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,il 23-08-2018 Il Segretario Comunale

F.t. Provvidenza Limina